



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

**Oggetto: [ID\_VIP: 4644] Autostrada A2 “del Mediterraneo” Interventi di miglioramento funzionale dello svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 e opere connesse (loc. Settimo di Rende). Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..  
Nota Tecnica.**

**Oggetto della richiesta di valutazione preliminare**

Con nota prot.CDG-231453 del 19/04/2019, acquisita al prot. DVA-10785 del 30/04/2019, la Società ANAS S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di valutazione preliminare per l’intervento “Autostrada A2 “del Mediterraneo” interventi di miglioramento funzionale dello Svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 e opere connesse (loc. Settimo di Rende)”.

A corredo dell’istanza, la Società ha trasmesso la lista di controllo, predisposta ai sensi del Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104*”, corredata dagli elaborati grafici di cui al punto 10 della alla lista di controllo “*Allegati*”.

L’intervento in oggetto si configura come “*modifica*” di una tipologia di opera ricadente nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 10) “*autostrade e strade extraurbane principali*”.

Secondo quanto riportato nella lista di controllo, l’intervento proposto è volto ad aumentare il grado di sicurezza e confort dell’autostrada A2, fra Cosenza ed Altilia, e a potenziarne la connessione con la rete locale dell’area urbana di Rende (che costituisce la prima direttrice di sviluppo della Città di Cosenza). Dal punto di vista ambientale, l’inserimento di tale intersezione consentirebbe una riduzione del traffico sull’attuale svincolo di Cosenza Nord - Rende al km 253+354, con conseguente diminuzione degli impatti connessi principalmente all’inquinamento atmosferico e al rumore sull’abitato in località Quattromiglia (Comune di Rende), dove insiste lo svincolo attualmente utilizzato sia dagli utenti del polo universitario, che dai mezzi pesanti in transito da e verso il polo industriale.

ID Utente: 6838  
ID Documento: DVA-D2-OCL-6838\_2019-0026  
Data stesura: 27/05/2019

✓ Resp. Sez.: DiGianfrancesco C.  
Ufficio: DVA-D2-OCL  
Data: 28/05/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225903 - Fax 06-57225994 e-mail: dva-2@minambiente.it  
e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it




Fig. 1: Inquadramento su ortofoto (Fonte: Allegato 1 alla lista di controllo)

## **Analisi e valutazioni**

Da quanto riportato nella documentazione trasmessa dal soggetto proponente emerge quanto segue.

Il nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250+000, e opere connesse, dell'autostrada A2 "del Mediterraneo" ricade nel territorio del Comune di Rende, in località Settimo di Rende, in Provincia di Cosenza e si colloca a 3+354 km dall'attuale svincolo Cosenza Nord - Rende. L'area interessata dal progetto ha una connotazione di carattere agricola e peri-urbana, con una diffusa presenza di capannoni industriali. L'ecosistema agricolo risulta già frammentato dalla presenza delle infrastrutture esistenti (autostrada A2, S.P. 19, linee ferroviarie Paola-Sibari, Cosenza-Sibari e Cosenza-Paola) e dal grado di antropizzazione. La realizzazione dello svincolo oggetto della presente valutazione, era stata inserita inizialmente in una Convenzione fra la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza, il Comune di Rende e l'Anas sottoscritta nel marzo 2008. Successivamente è stata integrata nel Contratto di Programma 2016-2020 ANAS – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approvato con D.M. MIT n. 588 del 27/12/2017.

L'intervento proposto, come dichiarato dal proponente, rientra in un piano di interventi di miglioramento funzionale ed è volto ad aumentare il grado di sicurezza e confort dell'autostrada A2, fra Cosenza ed Altilia, nonché a potenziarne la connessione con la rete locale dell'area urbana di Rende (che costituisce la prima direttrice di sviluppo della Città di Cosenza). L'opera, inoltre, era stata ipotizzata nell'ambito dell'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria e realizzata limitatamente per mancanza di finanziamenti. La realizzazione dell'opera contribuirebbe alla decongestione del traffico attualmente presente agli svincoli immediatamente precedenti e successivi, nonché sulla rete di accesso secondaria all'attuale Salerno-Reggio Calabria e comporterà un incremento del flusso di traffico per l'area limitrofa al previsto nuovo svincolo di Rende.

La soluzione progettuale prescelta per la realizzazione dello svincolo è di tipo a “trombetta” con cappio sul lato carreggiata sud dell’autostrada A2 e relative rampe A e B previste nell’area interclusa fra la vecchia sede autostradale dismessa ed il tracciato attuale. Per quanto riguarda, invece, le rampe C e D sul lato carreggiata nord, il recapito è costituito da una rotatoria RO01, compresa nel progetto, che costituisce, inoltre, elemento di raccordo e distribuzione alla viabilità locale. Da detta rotatoria si dipartono due rami di nuova viabilità, compresi nel progetto: NV01, perpendicolare all’autostrada e diretto verso l’area industriale, e NV02, parallelo all’autostrada.

I lavori che interesseranno l’asse autostradale si svilupperanno per una lunghezza pari a 795 m., mentre l’estensione delle singole rampe e della nuova viabilità (NV) connessa è la seguente:

- rampa A 333.2 m.
- rampa B 511.9 m.
- rampa C 588.3 m.
- rampa D 494.8 m.
- NV01 160 m.
- NV02 769.6 m.

L’intervento proposto, che comporta l’allargamento del corpo stradale dell’autostrada per l’inserimento delle nuove corsie di entrata/uscita, richiede, inoltre, l’ampliamento di opere già realizzate. Il progetto prevede, altresì, l’adeguamento della esistente via Vasco De Gama (NV03) a strada di categoria F1, per un tratto di 300 m.. E’ prevista inoltre la sostituzione dell’incrocio a raso tra la stessa via Vasco De Gama e le altre viabilità con la realizzazione di una rotatoria RO03.

Per quanto attiene alla scelta delle aree di cantiere, il proponente prevede di localizzare il cantiere operativo in adiacenza alla trombetta di svincolo, lato carreggiata sud, posto in corrispondenza del vecchio sedime autostradale; mentre il cantiere base sul lato carreggiata nord. La viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere sarà:

- viabilità secondaria locale (S.P.241 ex S.S. 19 e S.P. 91), rurale ed interpodereale esistente a meno di qualche ridotto intervento locale di adeguamento/allargamento;
- nuove piste di cantiere, interne all’area di cantiere ed in prossimità dell’accesso alle stesse, ad uso esclusivo dei mezzi pesanti e per il tempo necessario alle lavorazioni.




Fig. 3: Planimetria aree di cantiere e viabilità di servizio (Fonte: Allegato 21 alla lista di controllo)

Le terre e rocce da scavo, per le quali il proponente stima una produzione maggiore di 6000 mc., saranno gestite conformemente al Piano di Utilizzo terre che sarà redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017. Le terre e rocce da scavo che non potranno essere gestite in tale ambito, circa 20.000 mc., saranno conferite in discarica.

Con riferimento a “Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)” l’area interessata dall’intervento non ricade, neppure parzialmente, all’interno di tali siti. Tuttavia, considerata la vicinanza (circa 350 m.) al SIC IT9310056 “Bosco di Mavigliano” il proponente ha ritenuto opportuno redigere apposita Valutazione di incidenza.




Fig. 2: Carta dei vincoli e delle tutele (Fonte: allegato 4 alla lista di controllo)

Con riferimento alle aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni l'area di progetto ricade marginalmente nell'area di attenzione per pericolo di inondazione in corrispondenza del Torrente Settimo. L'opera in progetto vi interferisce in corrispondenza dell'allargamento delle rampe A e D dell'autostrada.

Per quanto attiene alla aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) il proponente riporta che gli interventi di adeguamento non sviluppano alcuna interferenza diretta con tali aree.

Con riferimento, invece, alle aree tutelate, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, il viadotto ricade nella fascia di rispetto di 150 m. del Torrente Settimo.

Con riferimento ai "Siti contaminati" (Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006) il proponente riporta che gli interventi di adeguamento non sviluppano alcuna interferenza diretta con detti siti.

Per quanto attiene alla classificazione sismica, sulla base della classificazione sismica del territorio regionale ai sensi della O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006, il Comune di Rende ricade in Zona sismica 1.

## **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra riportato, esaminata la lista di controllo e la documentazione fornita dalla Società proponente, viste le caratteristiche progettuali dello svincolo proposto e delle opere ad esso connesse, tra cui nuova viabilità, adeguamento della viabilità esistente e nuove rotatorie, con riferimento agli aspetti ambientali si ritiene che il progetto relativo agli interventi di miglioramento funzionale dello svincolo di Cosenza Nord al km 250+000 e opere connesse (loc. Settimo di Rende), oggetto dell'istanza di valutazione preliminare presentata dalla Società ANAS S.p.A., possa

causare potenziali impatti ambientali significativi e negativi per i quali si rende necessario lo svolgimento di una adeguata valutazione ambientale attraverso, quantomeno, la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si ritiene, pertanto, che il soggetto proponente dovrà provvedere a presentare allo scrivente Ministero l'istanza secondo le modalità indicate dal citato art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., corredata dalla documentazione progettuale e degli atti amministrativi comprensivi della quietanza di avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del sopra citato decreto legislativo.

**Il Dirigente**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)